



ISTITUTO COMPRENSIVO III
C.F. 97028250781 - C.M. CSIC8AP00G
Via Nazionale, 139 - 87064CORIGLIANO - ROSSANO (CS)
tel. 0983/512939 - fax 0983/512442
e-mail:CSIC8AP00G@istruzione.it - pec:CSIC8AP00G@pec.istruzione.it
sito web www.comprendivo3rossano.edu.it

Rossano 29 Novembre 2021

Alle famiglie
Al personale scolastico
Al ds
Al ds
atti

Circolare n°71

OGGETTO: Obbligo vaccinale personale scolastico decreto legge n°172 del 26 Novembre 2021– “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”

Facendo seguito all’emanazione delle disposizioni emanate con il decreto di cui all’oggetto, si precisa alle S.S. L.L. in indirizzo che anche per il personale scolastico è stato esteso l’obbligo vaccinale, ivi compresa la somministrazione della terza dose.

Nella fattispecie si evidenzia quanto segue:

- **Obbligo vaccinale con estensione della terza dose a tutto il personale scolastico;**
- È esclusa la possibilità di essere adibiti, su richiesta, a mansioni diverse;
- Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa con certificazione medico vaccinatore, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall’invito, o comunque l’eventuale insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale;
- In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione;
- In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente ne accerta automaticamente l’inosservanza dell’obbligo e delle disposizioni legislative e ne dà comunicazione all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto a svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;
- Per il periodo della sospensione, non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro i termini previsti dall’art.9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque non oltre i 6 mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto;
- In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde Covid-19 ha una validità di 9 mesi a far data dalla medesima somministrazione.

Rimangono comunque invariate le seguenti norme:

- Mascherina non obbligatoria all’aperto in zona bianca e gialla
- Mascherina obbligatoria all’aperto in zona arancione e rossa;
- Mascherina obbligatoria in luoghi chiusi, come le aule scolastiche e, comunque all’interno dell’edificio scolastico
- Durata della validità dei tamponi

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa *Salvati Elena Gabriella*

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93)